



CONTRATTO DI SERVIZIO

***PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO
DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE***

TRA

REGIONE VENETO

E

TRENITALIA S.p.A.

ANNI 2018-2032

L'anno 2018, il giornodel mese di gennaio con la presente scrittura privata

tra

la **Regione Veneto** in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Venezia, Palazzo Balbi Dorsoduro 3901 codice fiscale n. 80007580279 e P.IVA n. 02392630279, rappresentata da nato a il, che interviene ed agisce in qualità di

(di seguito, per brevità, denominata “Regione”)

e

Trenitalia S.p.A. - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.417.782.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto in persona del.....in virtù di

(di seguito, per brevità, denominata “Trenitalia”)

di seguito, per brevità, indicate anche “Parti”, congiuntamente, e “Parte”, singolarmente,

PREMESSO

1. che Trenitalia è società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane operante nel settore del trasporto ferroviario avente ad oggetto la programmazione, la commercializzazione e la gestione di servizi di trasporto ferroviario, in ambito nazionale, internazionale e locale, nonché dei servizi accessori al trasporto dei viaggiatori medesimi, in virtù delle Licenze rilasciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1 del 23 maggio 2000, D.M. 73-T e n. 14/N del 24 ottobre 2012;
2. che, a far data dall'anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a Ferrovie dello Stato;
3. che i rapporti fra Trenitalia e la Regione sono regolamentati da specifici contratti di servizio;
4. che il contesto di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:

- Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. concernente “*Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59*”;
 - Legge Regionale 30 ottobre 1998, n. 25 “*Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale*” e s.m.i.;
 - Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 “*relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70*” e s.m.i.;
 - Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
 - Legge 23 luglio 2009, n. 99 che all’art. 61 prevede “*Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale*”;
 - Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70 che detta la “*Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario*”;
 - Delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti del 17 giugno 2015, n. 49 che contiene le “*Misure regolatorie per la redazione dei bandi e delle convenzioni relative alle gare per l’assegnazione in esclusiva dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri e definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici e avvio di un procedimento per la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento*”;
5. che in data 23.09.2010 la Regione e Trenitalia hanno sottoscritto il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009-2014, rinnovabile per ulteriori sei anni;
6. che, avvalendosi della relativa clausola contrattuale, le Parti, in data 22.12.2016 hanno sottoscritto la proroga del predetto contratto di servizio fino al 2023, di cui gli ultimi tre anni quale proroga - ai sensi dell’art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n 1370/2007 - in ragione degli investimenti previsti (nel prosieguo anche denominato “Atto di proroga”);
7. che i rapporti reciproci fra le Parti sono regolamentati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento (CE) 1370/2007, pur non direttamente applicabile all’originario contratto di servizio (rientrante, quanto ai tempi dell’affidamento, nel regime transitorio regolato dal Regolamento medesimo), al fine di assicurare a Trenitalia, in quanto impresa di trasporto, la sostenibilità economico-finanziaria del rapporto contrattuale, inclusa l’adeguata remunerazione del capitale investito, così come garantita dalla disciplina comunitaria;

8. che, al fine del raggiungimento di tale sostenibilità economico - finanziaria, le Parti hanno congiuntamente definito un Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo “PEF”) già allegato 4 all’Atto di proroga e qui nuovamente allegato (allegato n. 10), ed hanno previsto di confrontare i dati stimati del PEF per ciascun anno con i dati di consuntivo del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), rilasciato di norma a valle dell’approvazione del Bilancio di Trenitalia, per registrare eventuali scostamenti;
9. che l’articolo 3 dell’Atto di proroga prevede che, in presenza anche di ulteriori investimenti da parte di Trenitalia, con positive ricadute sui livelli prestazionali e con conseguente impatto sul PEF, le Parti possano procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio di diversa e più lunga durata, che non ecceda comunque il limite massimo previsto dal Regolamento (CE) n. 1370/2007 (art. 5.6 e art. 4.4);
10. che in data 04.11.2016 Trenitalia ha presentato una proposta commerciale contenente l’offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio migliorative e tali da giustificare la scelta della procedura di affidamento diretto mediante stipula di un nuovo Contratto di servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032), di cui dieci ai sensi dell’articolo 5 par. 6 e ulteriori cinque ai sensi dell’articolo 4 par.4 del Regolamento CE 1370/2007, in ragione della significatività dei nuovi investimenti previsti;
11. che la sottoscrizione di un nuovo contratto per la durata complessiva di 15 anni - oltre ad essere del tutto coerente con il contesto normativo europeo e nazionale in materia di affidamenti - garantisce all’ente committente un notevole vantaggio in termini di qualità del servizio del trasporto ferroviario;
12. che la più lunga durata del contratto consente all’impresa ferroviaria una maggiore efficienza ed efficacia nella pianificazione degli investimenti del materiale rotabile, a beneficio dello stesso ente committente, messo in condizione di ottenere investimenti altrimenti non sostenibili per contratti di durata inferiore;
13. che dall’inefficacia dell’Atto di proroga conseguente alla sottoscrizione del nuovo contratto non deriva, in proporzione, alcun onere aggiuntivo per la Regione, ferma restando la necessità – per la frazione di periodo di vigenza dell’Atto di proroga – di garantire l’equilibrio economico-finanziario nei termini pattuiti;
14. che le Parti hanno definito le modalità di riassorbimento, nel periodo di vigenza del presente contratto, del risultato economico regolatorio consuntivato del PEF dell’Atto di proroga (utilizzando la stima relativa all’ultimo esercizio non essendo ancora disponibili i dati consuntivi), nell’importo che le Parti – in mancanza di una specifica previsione nell’ipotesi di sospensione

anticipata dell'Atto di proroga – hanno concordato essere corrispondente al risultato netto del triennio considerato;

15. che la Regione, constatata la convenienza di tale nuovo affidamento rispetto al precedente Atto di proroga, in data 30.12.2016, ha proceduto, in ottemperanza agli obblighi di pubblicità previsti dall'articolo 7 paragrafo 2 del Regolamento (CE) 1370/2007, alla pubblicazione dell'avviso di preinformazione n. 2016/S252-464994 circa l'affidamento diretto a Trenitalia del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per la durata massima di dieci anni più ulteriori cinque anni;
16. che in data 22.12.2017 Trenitalia ha aggiornato la proposta commerciale sub 10 con l'offerta delle condizioni in termini di qualità ed affidabilità del servizio per il periodo di quindici anni (2018-2032); in data 02.01.2018 e successivamente il 05.01.2018, il 09.01.2018 e il 10.01.2018, anche a seguito di ulteriori incontri con Regione, Trenitalia ha aggiornato e integrato la proposta commerciale;
17. che, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1370/2007, le Parti, con il presente contratto di servizio (nel prosieguo anche solo "Atto" o "Contratto"), intendono condividere e formalizzare i patti e le condizioni per l'affidamento diretto per il periodo 2018 – 2032;
18. che, con DGR, la Regione ha autorizzato la sottoscrizione del presente Contratto;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Conferma delle premesse e degli allegati)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

L'allegato n. 4 (PEF e relative tabelle descrittive), l'allegato n. 6 (Obiettivi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime) e l'allegato n. 7 (Piano Investimenti) al presente Contratto possono essere modificati secondo quanto previsto nei successivi articoli, previa sottoscrizione di uno specifico accordo fra le Parti che avrà valore di integrazione e/o modifica del Contratto medesimo, mentre i rimanenti allegati vengono aggiornati previa condivisione nell'ambito del Comitato Tecnico di Gestione di cui all'articolo 18.

Art. 2

(Struttura)

Il presente Contratto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:

Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati)

Art. 2 (Struttura)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3 (Oggetto)

Art. 4 (Durata e effetti della sottoscrizione)

Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)

Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento)

Art. 7 (Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)

Art. 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)

Art. 9 (Corrispettivo minimo garantito)

Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio)

Art. 11 (Interruzione dei servizi)

Art. 12 (Valorizzazione commerciale)

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA'

Art. 13 (Politica tariffaria)

Art. 14 (Politica della qualità dei servizi)

Art. 15 (Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)

SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO

Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)

Art. 17 (Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

Art. 19 (Riservatezza)

Art. 20 (Clausola fiscale)

Art. 21 (Risoluzione e cessione del Contratto)

Art. 22 (Cessione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

Art. 23 (Controversie tra le parti))

Art. 24 (Cessione dei crediti e debiti)

Art. 25 (Dichiarazione e obblighi)

Art. 26 (Codici etici)

Art. 27 (Tracciabilità dei flussi finanziari)

Art. 28 (Tutela dei dati personali)

Art. 29 (Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)

Art. 30 (Disposizioni finali)

SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA

Art. 3

(Oggetto)

1. La Regione affida a Trenitalia, che accetta, lo svolgimento dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, nonché i servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti nel presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 - un corrispettivo il cui importo è tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito.

Art. 4

(Durata e effetti della sottoscrizione)

1. Il presente Atto ha durata quindicennale, di cui dieci anni per il periodo 1 gennaio 2018 - 31 dicembre 2027 in ragione dell'affidamento diretto del contratto di servizio pubblico di trasporto ferroviario secondo quanto previsto all'art. 5 par. 6 del Regolamento (CE) n. 1370/2007 ed ulteriori cinque anni per il periodo 1 gennaio 2028 - 31 dicembre 2032 in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto, ai sensi di quanto previsto all'art. 4 par. 4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
2. La sottoscrizione del presente Contratto spiega effetti in subentro e prosecuzione dei servizi regolati con l'Atto di proroga di cui al punto 6 delle premesse che, ai sensi dell'art. 3 del medesimo Atto di proroga, cessa di produrre i suoi effetti, fermo restando quanto previsto al successivo articolo 22.

Art. 5

(Disciplina delle prestazioni)

1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale strutturato come da allegato n. 1 Offerta commerciale, costituito dalla sezione 1.1 "Programma di esercizio", 1.2 "Dati singolo treno" e 1.3 "Servizi auto-sostitutivi programmati in orario", assicurando anche i servizi connessi al trasporto di cui all'allegato n. 2, nel rispetto degli standard qualitativi dettagliati all'allegato n. 6.
2. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell'orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione. Detti

aggiustamenti non tengono conto di eventuali produzioni straordinarie, richieste dalla Regione, che saranno oggetto di separata regolazione.

3. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo per garantire confortevoli condizioni di viaggio.
4. Il programma di esercizio è attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenota nell'ambito dell'Accordo Quadro sottoscritto dalla Regione con il Gestore dell'Infrastruttura e sue successive eventuali modifiche o successivi Accordi Quadro. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell'orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l'entrata in vigore dell'orario stesso. Il programma di esercizio rilasciato dal Gestore dell'Infrastruttura sarà poi trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore. Le tempistiche di aggiornamento del programma di esercizio sono riportate nell'allegato n. 8 (Criteri per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi).
5. Trenitalia, in condivisione con la Regione, effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la responsabilità diretta di Trenitalia nell'assolvimento degli impegni contrattuali verso la Regione:
 - a) servizi sostitutivi automobilistici da orario definiti nel programma di esercizio (All. 1.3);
 - b) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore;
 - c) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un improvviso e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato.
6. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione, entro 24 ore dall'inizio dei servizi di cui ai precedenti punti b) e c), le cause della loro effettuazione, indicando la durata che non può superare i 60 giorni per i servizi di cui al punto c).
7. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
 - a) la manutenzione ordinaria, straordinaria (salvo quanto diversamente disposto da comodati e/o locazioni) e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
 - b) le condizioni di sicurezza;
 - c) la pulizia del materiale rotabile, secondo quanto previsto dall'allegato n. 6.
8. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto ed in coerenza con la normativa applicabile, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali.

Art. 6**(Corrispettivi e modalità di pagamento)**

1. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. 3 – un corrispettivo tale da assicurare la sostenibilità economico-finanziaria del presente Atto, garantendo la remunerazione del capitale investito, segnatamente quello risultante nel PEF di cui all'allegato n. 4.
2. Il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dall'1 gennaio 2018, riportato nel PEF è determinato in modo da assicurare l'equilibrio economico e finanziario del Contratto, garantendo che la somma dei risultati netti regolatori di conto economico sia tendente a zero, ivi incluso il riassorbimento del risultato economico regolatorio consuntivato ai sensi del punto 14 della premessa.
3. L'elenco delle gratuità e delle agevolazioni e le relative forme di compensazione vigenti all'atto di sottoscrizione dell'Atto sono riportate all'allegato n. 5; di queste si è tenuto conto nella definizione dei ricavi nel PEF. Il PEF in allegato riporta le dinamiche che sono state considerate nell'elaborazione dei valori. Il corrispettivo viene erogato in quattro rate trimestrali da corrispondersi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento in modalità elettronica della fattura, emesse ciascuna dopo la scadenza del trimestre di riferimento, corredata dall'attestazione del Direttore della Direzione Regionale Veneto del servizio reso. L'importo di ciascuna delle prime tre rate è pari ad 1/4 del corrispettivo complessivo annuale previsto nel PEF. L'importo della quarta rata viene liquidato per l'80%, mentre il saldo degli importi dovuti dalla Regione a Trenitalia viene calcolato dopo l'accertamento di eventuali penali e forme di mitigazione/riduzione delle stesse, da effettuarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.
4. La Regione si impegna ad assicurare la certezza della corresponsione dei corrispettivi e, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione. In caso di tardivo pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti, emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002.

Art. 7**(Canone di accesso all'infrastruttura e servizi accessori)**

1. Il canone di accesso all'infrastruttura, incluse le prestazioni accessorie e complementari, ed il costo per l'energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia nella misura da questa effettivamente corrisposta al Gestore dell'Infrastruttura per l'esecuzione del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore stesso a Trenitalia, in applicazione del sistema di controllo

delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall'art 21 del D. Lgs. n. 112/2015.

2. Nella rappresentazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario è garantita l'evidenza dei costi di pedaggio e di energia elettrica per trazione.

Art. 8

(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)

1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico-finanziario del Contratto, le Parti procedono, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisito il consuntivo dell'anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (del PEF) con quelli consuntivi (del CER) dell'esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti, in più o in meno, rispetto alle stime del PEF.
2. Le risultanze del CER – certificate da revisore contabile – sono trasmesse alla Regione entro 120 gg dall'approvazione del bilancio d'esercizio; eventuali differenze tra il CER confrontato nel mese di maggio e quello certificato dal revisore contabile, saranno conguagliate entro dicembre dello stesso anno.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell'ampiezza dell'eventuale scostamento registrato, si possono produrre i seguenti effetti alternativi:
 - a) laddove dal confronto tra il risultato del consuntivo dell'esercizio in questione (Risultato netto CER) e il risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF), risulti una differenza compresa in una fascia di più o meno uno virgola settantacinque per cento ($\pm 1,75\%$) rispetto ai Ricavi operativi del PEF, l'importo corrispondente a detto scostamento, in più o in meno, si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra relativamente all'esercizio in questione;
 - b) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare uno scostamento eccedente la predetta fascia ($\pm 1,75\%$) e inferiore alla fascia della successiva lettera c) ($\pm 5\%$), l'importo corrispondente alla parte eccedente, scomputato delle componenti di costo e ricavo a carico di ciascuna delle Parti secondo quanto previsto nella Matrice dei Rischi di cui all'allegato n. 9, è registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi ovvero regolato secondo quanto previsto al successivo comma 7;
 - c) laddove il confronto di cui al precedente punto a) faccia registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di più o meno cinque per cento ($\pm 5\%$) dei ricavi operativi, le Parti provvedono ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di

tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che modifichi il PEF sostituendo quindi l'allegato (allegato n. 4) al presente Contratto.

4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvedono in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati – attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale o le tariffe di cui al precedente articolo 6 comma 1 e modifichi il PEF, sostituendo quindi l'allegato al Contratto, nelle seguenti ulteriori ipotesi:
 - a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadano nella fattispecie di cui alla lettera b) del precedente comma e facciano registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
 - b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi vari di oltre il 2% (due per cento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nell'anno di riferimento nel PEF;
 - c) nel caso di variazioni dell'indice relativo al "costo medio ponderato del capitale investito" (WACC);
 - d) nei casi di adeguamenti a sopravvenute disposizioni normative, amministrative o prescrizioni di qualsiasi natura da parte di Enti o Autorità competenti che comportino ulteriori investimenti o comunque nuove e più onerose condizioni per l'esercizio del servizio.
5. Nei casi previsti le Parti procedono a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF entro 60 giorni dalla trasmissione del CER dell'anno precedente prevista entro il mese di maggio. Le Parti procedono al riequilibrio economico-finanziario, attraverso la ridefinizione del PEF, intervenendo prioritariamente:
 - a) sui fattori di produttività;
 - b) sul corrispettivo;
 - c) sulle tariffe;
 - d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo 15;
 - e) sul livello dei servizi.
6. Ove le Parti non trovino un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 60 giorni dall'apertura delle trattative, Trenitalia ha diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l'obbligo di garantire il servizio per i successivi 12 mesi ai medesimi prezzi, patti e condizioni.
7. Al termine del quinto anno e del decimo anno di vigenza contrattuale, le Parti effettuano una verifica degli importi derivanti dagli scostamenti PEF/CER accantonati a credito e a debito degli anni precedenti, a norma del comma 3, e definiscono la conseguente regolazione del relativo saldo.

8. La tabella di Listino Prezzi da predisporre entro un anno dalla firma del presente Contratto derivata dai valori del primo anno del PEF, è utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazioni dell'offerta. Nel caso in cui la Regione proceda alla richiesta di servizi in più non trova applicazione la previsione di cui al comma 3 lettera a) del presente articolo, fatte salve le variazioni di produzione che si attestino entro lo 0,4% della produzione dell'anno di riferimento.
9. Entro il mese di maggio dell'anno successivo all'ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell'anno precedente, le Parti procedono al consuntivo dell'esercizio in questione, registrando, come da prassi, il relativo risultato netto regolatorio e l'eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato netto regolatorio stimato nel PEF. Le Parti provvedono, altresì, alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti e liquidati.
10. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residui un saldo totale compreso in una fascia pari al più o meno uno virgola settantacinque per cento ($\pm 1,75\%$) dei ricavi operativi dell'intero periodo, l'importo corrispondente a detto saldo si intende integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell'altra a tale titolo.
11. Laddove, invece, al termine della compensazione finale residui un saldo totale eccedente la fascia di cui al comma precedente, l'importo corrispondente alla variazione in più o in meno rispetto alla predetta fascia è definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell'altra Parte, generando conseguentemente l'obbligo di regolazione del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
12. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto di quanto riconosciuto relativamente alla circolazione sui servizi ferroviari al personale FS in forza dell'applicazione del CCNL vigente.

Art. 9

(Corrispettivo minimo garantito)

1. In caso di incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e di mancato accordo sulla rimodulazione del PEF entro 60 giorni dall'intervenuto accertamento e della produzione quali/quantitativa dei servizi Trenitalia procederà, anche in corso d'orario e previa comunicazione alla Regione, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi.

2. Tali interventi, finalizzati a mantenere l'originario equilibrio economico del presente Contratto, dovranno essere tali da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. La Regione garantisce a Trenitalia lo svolgimento di prestazioni in applicazione del presente Contratto tali da assicurare un corrispettivo minimo annuo corrispondente almeno all'80% (ottanta per cento) dei corrispettivi previsti a PEF.

Art. 10**(Flessibilità del programma di esercizio)**

1. L'offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell'infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione sia da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica, in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente articolo 8, comma 8. Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
3. In dipendenza di lavori programmati sull'infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali della stessa infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all'offerta commerciale, previa adeguata informazione alla Regione e alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell'offerta. Anche in tali casi, si applica quanto previsto dai precedenti articoli 6, 7 e 8.
4. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un'adeguata informazione alla clientela e alla Regione.

Art. 11**(Interruzione dei servizi)**

1. Il PEF riflette il programma di esercizio condiviso dalle Parti; pertanto, le eventuali variazioni non programmate – determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell'Infrastruttura – genereranno effetti economico-finanziari, come minori costi sostenuti in sede di CER e, quindi, in sede di consuntivazione annuale fra quest'ultimo e il PEF, come previsto al precedente art. 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse sono valutate ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'allegato n. 6.
3. In caso di sciopero, Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra

Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla Legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.

4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d'esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela sia la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale, anche ulteriori e diverse da quelle classificate come forza maggiore dal Gestore dell'Infrastruttura, le Parti tengono conto – anche ai fini dell'applicazione delle penalità di cui all'allegato n. 6 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia.

Art. 12

(Valorizzazione commerciale)

1. Trenitalia ha facoltà di procedere a qualsiasi iniziativa di valorizzazione commerciale dei beni funzionali allo svolgimento del servizio, purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l'utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.

SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITÀ

Art. 13

(Politica tariffaria)

1. Trenitalia, per i viaggi all'interno del territorio regionale, adotta il sistema tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (allegato n. 5), nonché l'applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni, come definito dalla Conferenza Stato-Regioni nel Documento "*Nuova tariffa con applicazione sovraregionale*" del 3 agosto 2017 come integrato dal Documento del 21 settembre 2017 e successive ulteriori integrazioni.
2. La Regione, ai sensi del presente Contratto, corrisponde direttamente a Trenitalia l'integrale compensazione delle quote per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità da essa stabiliti, nonché da altre norme o modifiche al sistema tariffario eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto e non già contenute nel PEF.
3. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse risultino economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegni formalmente a compensare i minori introiti, anche tramite adeguamento del PEF.

4. Con cadenza dal 1 gennaio di ciascun anno con prevendita degli abbonamenti al 25 dicembre dell'anno precedente, le tariffe dei servizi sono incrementate, per ogni scaglione chilometrico, del 2% nel 2019 e nel 2020, del 3,0% nel 2021, nel 2022 e nel 2023, dell'1,8% a decorrere dal 2024 e per ciascun anno fino alla scadenza del Contratto. Gli incrementi delle tariffe regionali, con applicazione sovraregionale ed integrate sono automaticamente applicati da Trenitalia, salvo deliberazione contraria da parte della Regione.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'adeguamento di cui al precedente comma 4 contribuisce all'equilibrio economico del presente Contratto e, pertanto, qualora la Regione intervenga per non effettuarlo, verserà a Trenitalia l'importo corrispondente all'aumento atteso – anno per anno - e non effettuato.
6. La Regione valuterà insieme a Trenitalia una modifica della regolamentazione di cui alla vigente Legge Regionale Veneto n. 25 del 1998 e s. m. e i. in materia di accesso ai treni/sanzioni per infrazioni a bordo, al fine di contrastare più efficacemente il fenomeno dell'evasione tariffaria.
7. Trenitalia provvede ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha, inoltre, l'obbligo di comunicare alla clientela l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all'evasione e all'elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015, e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016.
9. Ai fini del raggiungimento dell'incremento dei viaggiatori previsti nel PEF, Trenitalia sottoporrà all'approvazione della Regione proposte di ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o progetti che favoriscano la mobilità casa- lavoro e casa- scuola e turistica. Tali ulteriori titoli non sono considerati obbligo tariffario e pertanto gli effetti non sono – rispetto a quanto definito nella matrice dei rischi – attribuibili alla Regione.
10. Trenitalia assicura una rete di vendita, diretta e/o indiretta, in grado di rispondere adeguatamente alla domanda dei viaggiatori, anche attraverso l'estensione di progetti di *digital customer experience* ed integrazione multimodale.
11. E' riconosciuta l'ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell'Ordine e delle figure professionali individuate all'art. 33 bis della L.R. n. 25/1998 con le modalità ivi indicate e mostrando a bordo del treno la tessera di riconoscimento personale. In caso di mancata esibizione della tessera l'appartenente alle Forze indicate sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente. Su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o

per mantenimento dell'ordine pubblico, nonché ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie. In caso di sovraffollamento del treno, essi dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere. Il riconoscimento potrà essere effettuato da Trenitalia in automatico con l'utilizzo di specifica applicazione in corso di sviluppo, distribuita sui dispositivi elettronici delle FF.OO.

13. Le Parti si impegnano a sviluppare evoluzioni del sistema tariffario che consentano di attuare meccanismi di *pricing* differenziati per prodotto e servizio, allo scopo di favorire utilizzi più efficienti dell'offerta ed un progressivo incremento dei ricavi.

Art. 14

(Politica della qualità dei servizi)

1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard di qualità di cui all'allegato n. 6. Il rispetto degli standard di qualità è verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Trenitalia effettua, con almeno un'indagine all'anno in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dalla clientela, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione della clientela ed all'individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A tal fine, Trenitalia deve avvalersi di un soggetto terzo specializzato, di riconosciuta esperienza e professionalità.
4. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del Contratto. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2018, Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Regione non si esprima entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, la Carta dei Servizi si deve considerare approvata e Trenitalia procede a pubblicarla sul proprio sito internet. La Regione, in fase di disamina della Carta dei Servizi, provvede a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. Trenitalia in ottemperanza a quanto disposto all'art. 2 comma 461, lett. F, L. 244/2007 cit. si impegna a sostenere fino alla misura massima annuale di 12.000 euro le attività di cui alle lett. b, c, d. della suddetta legge, a ristoro di spese per attività approvate dalla Regione,

effettivamente sostenute e debitamente rendicontate. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente Atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 15**(Politica investimenti e rinnovo del materiale rotabile)**

1. Trenitalia si impegna a garantire il piano di investimenti finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, al revamping dello stesso e all'adeguamento degli impianti di manutenzione, come dettagliatamente indicato nell'allegato n. 7 (Piano Investimenti), secondo le consegne indicate nel cronoprogramma ivi riportato.
2. Gli investimenti complessivi a carico di Trenitalia ammontano a 1.005,1 milioni di euro di cui per nuovo materiale rotabile 619,1 milioni di euro che, unitamente ai 42,6 milioni di euro a carico della Regione, comportano investimenti in nuovo materiale rotabile per 661,7 milioni di euro.
3. Trenitalia, nell'ambito del quadro economico del Contratto, procede all'ammortamento del valore del materiale rotabile, applicando i principi contabili internazionali (IFRS) adottati da Trenitalia e dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane riportati nella nota integrativa al bilancio di Trenitalia.
4. Alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore e su richiesta di Trenitalia, la Regione si impegna, mediante espressa previsione negli atti di indizione della procedura per il successivo affidamento, a far sì che il subentrante acquisti, previa corresponsione del valore di mercato dei beni, pari almeno al valore netto contabile alla data di cessione, il materiale rotabile acquisito da Trenitalia in forza del presente Contratto, nonché in virtù di disposizioni di precedenti contratti di servizio. Nel caso in cui i rotabili acquistati non siano stati ancora consegnati/collaudati, Trenitalia potrà liberamente decidere, per tutti o per parte di detti treni, di cedere il relativo contratto di acquisto col fornitore al subentrante; in tal caso, la Regione si impegna, mediante espressa previsione negli atti di indizione della procedura per il successivo affidamento, a far sì che il subentrante succeda in detto contratto previa restituzione a Trenitalia degli importi di corrispettivo già liquidati al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso. Analogamente, alla cessazione – anche anticipata – del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la Regione può richiedere a quest'ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile previa corresponsione del valore di mercato dei beni, pari almeno al valore netto contabile alla data di cessione; in tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale rotabile; nel caso in cui non sia stato ancora consegnato/collaudato la Regione può chiedere di cedere il contratto di acquisto con il fornitore al subentrante previa restituzione a Trenitalia degli importi già corrisposti al fornitore, facendosi inoltre carico di ogni ulteriore onere economico e/o finanziario connesso.

5. Il trasferimento della proprietà ovvero il subentro è subordinato al pagamento integrale di quanto dovuto a Trenitalia e costituisce condizione di efficacia del nuovo affidamento. La Regione si impegna ad inserire tale condizione negli atti di indizione della procedura per il successivo affidamento.

SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO**Art. 16****(Monitoraggio della qualità dei servizi)**

1. Trenitalia si impegna a migliorare il livello qualitativo dei servizi offerti ricercando la massima soddisfazione delle esigenze espresse dai clienti con attenzione, altresì, ai bisogni e alle necessità connesse all'abbattimento delle barriere architettoniche sia a terra che a bordo e al trasporto di portatori di handicap, curando, nel contempo, la standardizzazione della composizione dei treni per quanto attiene l'ubicazione delle vetture idonee al trasporto dei disabili e delle persone a limitata mobilità.
2. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell'allegato n. 3, secondo le periodicità rispettivamente ivi indicate.
3. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti, in tema di miglioramento della qualità dei servizi, e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato Tecnico di Gestione valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
4. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio di cui all'allegato n. 6, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione della clientela (qualità percepita) anche tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche sono formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di Trenitalia.
5. Relativamente alla verifica della qualità erogata, gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità, comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell'ispezione.
6. Per l'effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di competenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, annuali e sono emesse da Trenitalia in un numero massimo annuale pari a 75.
7. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base di rilevazioni

che devono essere effettuate, in periodi significativi, tre volte l'anno, ricomprendendo il periodo estivo (luglio) e quello invernale (marzo e novembre). Nel dettaglio, passeggeri saliti/discesi e viaggiatori*chilometro, entrambi sia a livello complessivo, sia per singolo treno, sia accorpandoli per relazione. I dati devono essere forniti su supporto informatico, in formato excel e pdf.

8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell'effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con una (1) postazione per l'accesso alla consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione del Gestore dell'Infrastruttura con il profilo di "Committente/cliente di Impresa Ferroviaria".

Art. 17

(Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)

1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime, secondo quanto previsto nell'allegato n. 6.
2. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e per le misure di riduzione/mitigazione delle medesime non potrà superare l'1,0% del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF (allegato n. 4). Qualora le riduzioni/mitigazioni delle penali superassero nell'anno di riferimento gli importi delle penali, la differenza concorrerà a ridurre le penali dell'anno successivo. In nessun caso, comunque, gli importi delle riduzioni/mitigazioni potranno determinare per Trenitalia un incremento di corrispettivo. Ai sensi dell'art. 4 comma 6 del D. Lgs. n. 70/2014, è consentita l'applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
3. La Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell'utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento (CE) 1371/07.
4. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all'utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni e, in particolare, i relativi importi economici sono utilizzati dalla Regione con modalità da essa determinate, a beneficio diretto della clientela o per iniziative tese a migliorare la qualità o incrementare il servizio reso.
5. Ai fini della contestazione della violazione che può dar luogo a penale, la Regione provvede ad inoltrare, a mezzo pec, l'avviso di violazione entro 25 giorni dalla data di accertamento della medesima. Trenitalia, entro 25 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Regione le proprie controdeduzioni via pec. La Regione, qualora non ritenga valide le suddette controdeduzioni, entro 25 giorni dal ricevimento delle medesime e comunque, entro 75 giorni dalla data di avviso della violazione, provvede ad inoltrare mediante pec la notifica della penalità applicata

corredata dalle motivazioni analitiche del mancato accoglimento delle controdeduzioni presentate da Trenitalia. Fermo restando quanto sopra, limitatamente agli avvisi di violazione inviati dalla Regione nei primi otto mesi di ciascun anno (gennaio – agosto inclusi), le Parti concordano di triplicare ciascuno dei termini indicati per le scadenze di cui sopra.

SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18

(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)

1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
 - a) due rappresentanti della Regione;
 - b) due rappresentanti di Trenitalia.
2. Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e delle riduzioni/mitigazioni delle medesime a consuntivo annuale, agli adempimenti relativi al riequilibrio economico-finanziario del Contratto, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui al precedente articolo 15.
3. Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.

Art. 19

(Riservatezza)

Fatta salva ogni diversa previsione normativa, la Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso. La nota di riservatezza riguarda anche gli allegati n. 4 (PEF e relative tabelle descrittive) e l'allegato n. 7 (Piano Investimenti).

Art. 20

(Clausola Fiscale)

Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d’uso.

Art. 21

(Risoluzione e cessione del Contratto)

1. Fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, in caso di gravi e reiterate inadempienze

di una delle Parti agli impegni assunti nel Contratto che si rivelino tali da pregiudicarne in modo rilevante la prosecuzione, l'altra Parte potrà comunicare la propria intenzione di risolvere il Contratto per inadempimento, assegnando alla Parte inadempiente un termine per porvi rimedio. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto sarà dichiarato risolto. In ogni caso di cessazione anticipata degli effetti del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a corrispondere all'altra gli importi economici eventualmente necessari a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Contratto, incluso il profitto ragionevole (ai sensi del Regolamento CE 1370/07), per la frazione di periodo di vigenza contrattuale. In tali casi, non trova applicazione il meccanismo di cui all'art. 8, commi 10 e 11. Il versamento dalla Parte a debito avverrà con modalità e tempistiche definite concordemente e comunque non oltre il termine di 24 mesi dalla data di cessazione del Contratto.

2. E' vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell'effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
 - a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
 - b) variazioni organizzative nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Art. 22

(Cessazione del Contratto in caso di sopravvenuti provvedimenti di natura giurisdizionale)

1. In tutti i casi, diversi da quelli di cui all'art. 21, in cui sopravvengano cause, legate a provvedimenti di natura giurisdizionale che comportino la cessazione degli effetti del Contratto, le somme eventualmente necessarie a garantire l'equilibrio economico - finanziario del contratto, incluso il profitto ragionevole ai sensi del Regolamento CE 1370/07, per la frazione di periodo di vigenza contrattuale, saranno versate dalla Parte debitrice secondo le tempistiche concordate in un Piano di Rientro della durata massima di 5 anni, da redigersi entro un anno dalla cessazione del Contratto stesso.
2. Nei casi di cui al presente articolo, le Parti rinunciano espressamente e fin d'ora a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto che nell'ipotesi di cui al comma 1, si verificherà la riattivazione del precedente rapporto contrattuale – segnatamente quello regolato dall'Atto di proroga – ferma restando, in ogni caso, la definitiva estinzione del medesimo alla data di scadenza già prefissata nell'Atto di proroga stesso. In caso di riattivazione del precedente rapporto contrattuale prima della scadenza del 31.12.2023, le Parti si impegnano – ove necessario – ad elaborare ed applicare immediatamente un nuovo Piano Economico Finanziario, tenendo conto della durata residua disponibile, del piano di investimenti previsto dal presente atto e di ogni partita pregressa, ivi incluso

il Piano di Rientro di cui al precedente comma 1.

4. Le Parti si danno inoltre reciprocamente atto che quanto previsto nel presente articolo costituisce, per quanto possa occorrere, modifica di ogni diversa precedente pattuizione contenuta nell'Atto di proroga sopra menzionato.

Art. 23

(Controversie tra le Parti)

1. Eventuali divergenze nell'interpretazione o nell'esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
2. Non è ammessa la competenza arbitrale.
3. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Venezia.
4. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.

Art. 24

(Cessione dei crediti e debiti)

1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi atto di disposizione ("Cessione") a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. - o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, l'altra Parte può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, la Parte può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 25

(Dichiarazioni ed obblighi)

1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
 - dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;

- si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 26**(Codici etici)**

1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel "Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane", pubblicato sul sito internet: www.fsitaliane.it. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Regione dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
2. Trenitalia si impegna a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 e. 62 e eventuali s.m.i.. Detto codice, seppur non allegato al presente Contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale e dello stesso la Trenitalia dichiara di aver preso particolareggiata e completa conoscenza. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nel predetto codice etico, la Regione avrà diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Art. 27**(Tracciabilità dei flussi finanziari)**

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. non trova applicazione nei confronti di Trenitalia in quanto società a capitale interamente pubblico. Tuttavia Trenitalia, su richiesta della Regione, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e fornirà le indicazioni relative al conto corrente dedicato e le generalità dei soggetti delegati ad operare sullo stesso.

Art. 28**(Tutela dei dati personali)**

1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, e successive modifiche ed integrazioni, in considerazione dell'applicabilità dal 25 maggio 2018 del Regolamento UE n. 2016/679, si riporta quanto segue.
2. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate:
 - esecuzione di obblighi di legge in genere;
 - gestione dell'eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
 - esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
 - esigenze connesse alla sicurezza dell'esercizio ferroviario.
3. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l'ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all'uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00161 Roma.

Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Direttore della Direzione Regionale Veneto domiciliato per la carica in via....., presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell'art. 13 del predetto Decreto, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate.

Art. 29**(Sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici)**

1. La Regione è tenuta al rispetto della normativa di settore riguardante le pubbliche amministrazioni in materia di sicurezza delle informazioni e dei sistemi informatici, ed in particolare della Circolare Agenzia per l'Italia Digitale del 17 marzo 2017 n. 1/2017 e eventuali s.m.i. contenente le "*Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni*" (G.U. Serie Generale n. 79 del 04/04/2017) e da atto di avere proceduto alla implementazione delle misure ivi previste.
2. A tal fine, con la sottoscrizione del presente Atto, la Regione si obbliga a:

- a) segnalare con la massima tempestività di aver subito un eventuale attacco informatico contattando il numero 06.44104893 o scrivendo all'indirizzo mail *securityincident@fsitaliane.it*;
- b) consentire l'accesso del personale incaricato da Trenitalia per la verifica delle misure minime adottate, nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Resta inteso che in caso di inadempimento parziale o integrale anche di uno soltanto degli obblighi sopra elencati, Trenitalia avrà facoltà di risolvere il presente Atto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e, indipendentemente dall'esercizio di tale facoltà, il diritto all'integrale risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento.

- 3 Trenitalia si impegna a individuare e rispettare misure idonee a garantire la sicurezza informatica delle attività previste dal presente Contratto.

Articolo 30

(Disposizioni finali)

Il Contratto è stato oggetto di articolata trattativa tra le Parti, che ne hanno discusso e approvato ogni singola clausola ed allegato e, pertanto, gli artt. 1341 e 1342 del codice civile non trovano applicazione.

Il presente Atto è redatto in due esemplari.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione

Per Trenitalia S.p.A.

Allegati al presente Atto:

- 1. Offerta commerciale, di cui
 - a. 1.1 "Programma di esercizio"
 - b. 1.2 "Dati singolo treno"
 - c. 1.3 "Servizi autosostitutivi programmati in orario"
- 2. Servizi connessi al trasporto;
- 3. Modalità per la trasmissione dei dati;
- 4. PEF e relative tabelle descrittive;
- 5. Sistema tariffario;
- 6. Obiettivi, penalità e riduzioni/mitigazioni delle medesime;

7. Piano Investimenti;
8. Criteri per la riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi
9. Matrice dei rischi
10. PEF Atto di proroga 2015-2023;